SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 100

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 30 aprile 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 aprile 2016.

Conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Vini Montefalco a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per la DOCG «Montefalco Sagrantino» e per la DOC «Montefalco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2013 n. 664, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 29 del 4 febbraio 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Tutela Vini Montefalco il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOCG "Montefalco Sagrantino" ed alla DOC "Montefalco";

Visto l'art. 3 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che individua le modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che il Consorzio Tutela Vini Montefalco ha dimostrato la rappresentatività di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 per la DOCG "Montefalco Sagrantino" e per la DOC "Montefalco". Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo 3A - Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Società consortile a r.l. con nota prot. n. 3076 del 30 marzo 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla DOCG "Montefalco Sagrantino" e sulla DOC "Montefalco";

Considerato che lo statuto del Consorzio Tutela Vini Montefalco, approvato da questa Amministrazione, è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio Tutela Vini Montefalco a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 per la DOCG "Montefalco Sagrantino" e per la DOC "Montefalco".

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto ministeriale 17 gennaio 2013 n. 664 al Consorzio Tutela Vini Montefalco, con sede legale in Montefalco (PG), Piazza del Comune n. 16, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOCG "Montefalco Sagrantino" e per la DOC "Montefalco".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto ministeriale 17 gennaio 2013 n. 664, può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 8 aprile 2016

Il direttore generale: GATTO

16A03283

DECRETO 8 aprile 2016.

Riconoscimento del Consorzio per la promozione e la tutela dei vini IGT Terre Lariane e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per l'IGT «Terre Lariane».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto dipartimentale 21 luglio 2011 recante «Linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5 del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini»;

Visto il decreto dipartimentale 6 novembre 2012 recante «Modifica del decreto 21 dicembre 2010, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei Consorzi di Tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61»;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante «Procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio per la promozione e la tutela dei vini IGT Terre Lariane, con sede legale in Montevecchia (LC), località Butto n. 1, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 17 per l'IGT «Terre Lariane»;

Considerato che l'IGT «Terre Lariane» è stata riconosciuta a livello nazionale ai sensi della legge n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertanto, è denominazione protetta ai sensi dell'art. 107 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio per la promozione e la tutela dei vini IGT Terre Lariane alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;

Considerato che il Consorzio per la promozione e la tutela dei vini IGT Terre Lariane ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 del decreto legislativo n. 61/2010 per l'IGT «Terre Lariane». Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Valoritalia S.r.l., con nota prot. 10-Peschiera-2016-3157 del 25 marzo 2016, autorizzato a svolgere l'attività di controllo sull'IGP «Terre Lariane»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio per la promozione e la tutela dei vini IGT Terre Lariane, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per l'IGP «Terre Lariane»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la promozione e la tutela dei vini IGT Terre Lariane è riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato a svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 sull'IGP «Terre Lariane». Tale denominazione risulta iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 104 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Art. 2.

1. Lo statuto del Consorzio per la promozione e la tutela dei vini IGT Terre Lariane, con sede legale in Montevecchia (LC), località Butto n. 1, è conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la denominazione «Terre Lariane».

Art. 3.

1. Il Consorzio per la promozione e la tutela dei vini IGT Terre Lariane non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 1 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto è automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per la denominazione «Terre Lariane», ai sensi dell'art. 107, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 8 aprile 2016

Il direttore generale: GATTO

16A03286

DECRETO 13 aprile 2016.

Revoca del decreto 20 gennaio 2016 recante la sospensione dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, conferito con decreto 9 ottobre 2013 al Consorzio di tutela DOC Tavoliere per la DOC «Tavoliere».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2013 n. 49710, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 2013, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela DOC Tavoliere il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC «Tavoliere»;

Visto che il Consorzio di tutela DOC Tavoliere non ha trasmesso alla data del 30 settembre 2015 i documenti e le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato al decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422, relativi all'anno 2014;

Visto l'art. 5 del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422 che disciplina le misure applicabili ai consorzi di tutela in caso di inadempimento delle previsioni di cui al decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 2016 n. 4284, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2016, con il quale al Consorzio di tutela DOC Tavoliere è stato sospeso l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Tavoliere», fino alla comunicazione di esito positivo della verifica di cui al decreto dipartimentale 12 maggio 2010 n. 7422;

Vista la nota 13 aprile 2016 n. 30347, con la quale l'Amministrazione ha comunicato al Consorzio di tutela DOC Tavoliere il corretto adempimento degli obblighi prescritti ed il rispetto dei requisiti minimi operativi di cui al decreto legislativo n. 61/2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla revoca della sospensione temporanea dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Tavoliere» al Consorzio di tutela DOC Tavoliere.

Decreta:

Articolo unico

1. È revocato il decreto ministeriale 20 gennaio 2016 n. 4284 con il quale al Consorzio di tutela DOC Tavoliere è stato sospeso l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Tavoliere».

2. Il Consorzio di tutela DOC Tavoliere, con sede legale in Troia (FG), Via R. Margherita n. 80, è incaricato a svolgere le funzioni di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per la DOC «Tavoliere» conferito con decreto ministeriale 9 ottobre 2013 n. 49710.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua emanazione.

Roma, 13 aprile 2016

Il direttore generale: GATTO

16A03284

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 marzo 2016.

Scioglimento della «F. Petrelli II società cooperativa», in Gallipoli e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/controdeduzioni;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 24 febbraio 2016 in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "F. Petrelli II Società Cooperativa", con sede in Gallipoli (LE) (codice fiscale 82002050753), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (LE) il 28 settembre 1965 (codice fiscale PRRMSM65P28F842L), ed ivi domiciliato in c.so Galliano n. 2/A.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 30 marzo 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A03265

DECRETO 31 marzo 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Domus Mea società cooperativa», in Battipaglia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale dell'8 ottobre 2012 n. 647, con il quale la società cooperativa "Domus Mea Società Cooperativa", con sede in Battipaglia (SA), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Vincenza Iadevaia ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 26 novembre 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Vincenza Iadevaia dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Unione Nazionale Cooperative Italiane;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il rag. Antonio Guglielmelli, C.F.: GGLNTN52H08G707A, nato a Pisciotta (SA) l'8 giugno 1952, domiciliato in Salerno, via Vincenzo Sica n. 39, in sostituzione dell'avv. Vincenza Iadevaia, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A03270

DECRETO 31 marzo 2016.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Socialtur Turistica soc. coop sociale enunciabile "Socialturturistica" - in liquidazione», in Bomba.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 15 novembre 2013 n. 560/2013, con il quale la società cooperativa Socialtur Turistica Soc. Coop Sociale Enunciabile "Socialturturistica" - in liquidazione con sede in Bomba (CH), codice fiscale n. 01331350692, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Lorenzo Di Paolo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 20 agosto 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Lorenzo di Paolo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopraindicata;

Visti i nominativi dei professionisti segnalati dall'Associazione di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo Confcooperative;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Matteo Di Fabio, (C.F.: DFBMTT82L04C632M), nato a Chieti il 4 luglio 1982, ivi domiciliato in via Eugenio Bruno n. 1, in sostituzione del dott. Lorenzo Di Paolo, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 31 marzo 2016

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
COZZOLI

16A03271

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

REGOLAMENTO 22 marzo 2016.

Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. *e)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e successive modifiche e integrazioni («Legge assegni»);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale (CAD);

Visto l'art. 8, comma 7, lettera *b)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che dispone modifiche al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, prevedendo che: *a)* l'assegno bancario possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica; *b)* il protesto o la constatazione equivalente possano essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica; *c)* l'assegno circolare possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica;

Visto l'art. 8, comma 7, lettera *c)* del decreto-legge sopracitato che prevede che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche emanate rispettivamente dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Banca d'Italia;

Visto l'art. 8, comma 7, lettera *e)* del decreto-legge sopracitato che prevede l'emanazione da parte della Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del regolamento ministeriale, di regole tecniche per l'applicazione delle norme primarie e secondarie sopracitate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 22 febbraio 2013 recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera *b)*, 35, comma 2, 36, comma 2, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 3 dicembre 2013 recante «Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-*bis*, 23-*ter*, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44, 44-*bis* e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205, «Regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari», emanato ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera *d)* del decreto-legge sopracitato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 7, lettera *b)* e *c)* del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 13 novembre 2014 recante «Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-*bis*, 23-*ter*, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale»;

ADOTTA

ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera *e)* del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, il seguente Regolamento:

Sezione I

DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Definizioni

Nel presente regolamento (di seguito «Regolamento»), si intende per:

a) «Allegato tecnico»: insieme delle indicazioni tecnico-operative che costituiscono parte integrante del Regolamento;

b) «emittente»: la banca, o altro soggetto abilitato, che ha emesso l'assegno circolare per una somma disponibile presso la banca stessa al momento dell'emissione; nel Regolamento il termine emittente è utilizzato anche con riferimento ai vaglia postali e ai titoli speciali della Banca d'Italia;

c) «immagine dell'assegno»: copia per immagine dell'assegno, su supporto informatico – di cui all'art. 1, comma 1, lettera i-*ter*) del CAD – la cui conformità all'originale cartaceo è assicurata dal negoziatore mediante l'utilizzo della propria firma digitale in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 della legge assegni;

d) «intermediari»: i soggetti di cui alle lettere *b)*, *e)* e *f)*;

e) «negoziatore»: la banca, o altro soggetto abilitato alla negoziazione, a cui l'assegno è girato per l'incasso;

f) «trattario»: la banca, o altro soggetto abilitato, presso cui è detenuto il conto di traenza dell'assegno.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il Regolamento si applica agli intermediari che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 31, comma 3 della legge assegni con riferimento ai seguenti titoli (di seguito anche «assegni» o «assegno»): assegni bancari, assegni circolari, assegni postali, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia.

2. I titoli di cui al comma precedente devono essere denominati in euro, tratti su o emessi da una filiale italiana di banca italiana o di banca estera, negoziati sul territorio della Repubblica italiana. Sulla base di un accordo tra gli intermediari, e nel rispetto di ogni altra norma applicabile, le disposizioni del presente Regolamento possono, laddove compatibili, essere applicate anche a titoli in euro tratti, emessi o negoziati al di fuori del territorio della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni di cui alle sezioni II, IV, V e VI del Regolamento possono applicarsi, in quanto compatibili, anche ai titoli presentati al pagamento in forma cartacea direttamente al trattario o all'emittente in quanto in tali casi il negoziatore coincide con il trattario o l'emittente.

Sezione II

DEMATERIALIZZAZIONE E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Art. 3.

Generazione dell'immagine dell'assegno

1. Il negoziatore genera l'immagine dell'assegno assicurando, mediante apposizione della propria firma digitale, la conformità dell'immagine all'originale cartaceo, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato tecnico (capitoli 1 e 2). La firma digitale deve essere imputabile al negoziatore e deve essere apposta da un soggetto che per tale attività può impegnare il negoziatore.

2. Il processo di generazione dell'immagine assicura che il titolo cartaceo venga utilizzato una sola volta per generare una sola immagine avente valore ai fini della presente disciplina; il processo garantisce altresì la conformità dell'immagine dell'assegno all'originale cartaceo.

3. In accordo tra loro e d'intesa con la Banca d'Italia, gli intermediari definiscono le procedure da seguire nel caso in cui non sia possibile generare un'immagine che consenta al negoziatore di assicurare, ai sensi del comma 1, la conformità della stessa all'originale cartaceo.

Art. 4.

Conservazione dell'immagine dell'assegno

1. L'immagine dell'assegno è conservata a cura del negoziatore per i termini previsti dalla legge.

2. La conservazione è effettuata in conformità alle regole tecniche e organizzative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013 e del 13 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato tecnico (capitolo 3) e con modalità tali da garantire per tutto il periodo di conservazione l'accessibilità e l'utilizzabilità dell'immagine dell'assegno.

Art. 5.

Registrazione su supporto informatico

1. Il negoziatore registra su supporto informatico, con modalità idonee a garantire la non modificabilità e la piena tracciabilità, tutti gli eventi caratterizzanti la vita dell'assegno, nonché i dati di cui all'art. 8 del Regolamento (Allegato tecnico, capitolo 4).

2. Il trattario o l'emittente registrano su supporto informatico, con modalità idonee a garantire la non modificabilità e la piena tracciabilità, gli eventi di cui all'art. 7, comma 5 e agli articoli 11, 12 e 13.

Art. 6.

Conservazione e disponibilità dei titoli cartacei

1. L'assegno cartaceo è conservato dal negoziatore per sei mesi dallo spirare del termine di presentazione. Durante tale periodo l'assegno cartaceo viene esibito solo su richiesta dell'Autorità giudiziaria. Ogni altra richiesta di esibizione o di copia viene evasa sulla base dell'immagine dell'assegno.

2. Decorso il periodo di conservazione di cui al comma precedente l'assegno cartaceo è distrutto, fatto salvo il caso in cui siano pendenti sul titolo richieste di sequestro o ordini di esibizione dell'Autorità giudiziaria ovvero sia stata disconosciuta la firma dell'assegno o il negoziatore abbia evidenza di altre esigenze di difesa.

Sezione III

PRESENTAZIONE AL PAGAMENTO

Art. 7.

Presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno

1. La presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno da parte del negoziatore avviene con la trasmissione in via telematica al trattario o all'emittente:

a) dell'immagine dell'assegno unitamente ai dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare superiore a quello indicato nell'Allegato tecnico (capitolo 5.1);

b) dei soli dati di cui all'art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali di ammontare pari o inferiore a quello indicato nell'Allegato tecnico, nonché per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della Banca d'Italia, di qualsiasi ammontare.

2. Nei casi di cui alla lettera *b)* di cui al comma precedente il negoziatore trasmette l'immagine dell'assegno a fronte di specifica richiesta da parte del trattario o dell'emittente.

3. Gli intermediari, d'accordo tra loro, possono prevedere casi in cui, per problematiche connesse con la materialità del titolo, l'immagine viene trasmessa, unitamente

ai dati di cui al citato art. 8, anche per i titoli di cui al comma 1, lettera *b)* del presente articolo.

4. La presentazione al pagamento in forma elettronica, nonché la richiesta di trasmissione dell'immagine dell'assegno da parte del trattario o dell'emittente rispettano i requisiti operativi indicati nell'Allegato tecnico (capitolo 5.1) e quanto eventualmente previsto dagli intermediari d'accordo tra loro.

5. La presentazione al pagamento in forma elettronica si considera effettuata quando il trattario o l'emittente ricevono quanto previsto ai sensi del comma 1 del presente articolo.

6. Gli intermediari adottano ogni necessario presidio organizzativo e procedurale atto a garantire che l'assegno sia presentato al pagamento una sola volta.

Art. 8.

Dati da trasmettere

1. Il negoziatore trasmette in via telematica al trattario o all'emittente almeno i seguenti dati relativi all'assegno negoziato:

a) identificativo del negoziatore (codice ABI e CAB);

b) identificativo del trattario o dell'emittente (codice ABI e CAB);

c) importo;

d) data di emissione;

e) numero identificativo dell'assegno;

f) nome del beneficiario per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali e titoli speciali della Banca d'Italia.

Art. 9.

Reti trasmissive

1. Le attività di trasmissione di cui alla presente sezione sono effettuate mediante reti che posseggono almeno i requisiti previsti nell'Allegato tecnico (capitolo 5.2).

Art. 10.

Tempi

1. Il negoziatore presenta al pagamento in forma elettronica l'assegno al trattario o all'emittente non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l'assegno gli è stato girato per l'incasso.

2. Nel caso in cui l'assegno sia girato per l'incasso attraverso sistemi alternativi alla consegna presso lo sportello, il termine di cui al comma precedente decorre dal giorno in cui il titolo perviene al negoziatore. Gli intermediari informano i propri clienti sui tempi massimi entro cui i titoli girati per l'incasso con le predette modalità pervengono al negoziatore.

3. La richiesta di trasmissione dell'immagine dell'assegno di cui all'art. 7, comma 2 del Regolamento deve pervenire al negoziatore in tempi che rendano possibile l'invio dell'immagine non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.

4. Resta ferma la possibilità, ove ricorrano i presupposti previsti per legge, di avvalersi delle previsioni in tema di proroga dei termini legali e convenzionali.

Art. 11.

Assegni non pagati

1. La comunicazione di mancato pagamento è trasmessa in via telematica dal trattario o dall'emittente al negoziatore in coerenza con le indicazioni contenute nell'art. 120 del Testo unico bancario (TUB) in materia di disponibilità economica e valuta, rispettando i requisiti operativi indicati nell'Allegato tecnico (capitolo 5.1) e quanto eventualmente previsto dagli intermediari, d'accordo tra loro, sentita la Banca d'Italia.

Sezione IV

MANCATO PAGAMENTO, PROTESTO E CONSTATAZIONE EQUIVALENTE

Art. 12.

Trasmissione dei dati ai fini della levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica

1. In caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica il trattario o l'emittente, per conto del negoziatore, trasmette in via telematica ai pubblici ufficiali abilitati la distinta con la quale richiede la levata del protesto o della constatazione equivalente, sottoscritta con firma digitale, unitamente all'immagine dell'assegno generata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, nonché le informazioni di cui all'Allegato tecnico (capitolo 6.1).

2. Gli intermediari e i pubblici ufficiali, d'accordo tra loro, possono stabilire che la documentazione di cui al comma 1 non sia sottoscritta con firma digitale purché essa sia comunque riconducibile in modo certo al trattario o all'emittente, senza possibilità di suo ripudio.

3. Gli intermediari adottano ogni necessario presidio organizzativo e procedurale atto a garantire che la documentazione di cui al comma 1 possa essere trasmessa una sola volta con riferimento a ciascun assegno; è fatto salvo il caso in cui l'intermediario abbia ricevuto in via telematica dal pubblico ufficiale un documento attestante la non protestabilità del titolo.

Art. 13.

Levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica

1. Nei casi di cui al precedente art. 12, il protesto o la constatazione equivalente vengono levati in via telematica dal pubblico ufficiale a ciò abilitato, esclusivamente sulla base dell'immagine dell'assegno e delle informazioni inviate dal trattario o dall'emittente.

2. Il protesto o la constatazione equivalente possono essere uniti all'immagine dell'assegno e devono essere sottoscritti con firma digitale dal pubblico ufficiale.

3. Qualora l'assegno non risulti protestabile, il pubblico ufficiale genera e sottoscrive con firma digitale un documento attestante la non protestabilità del titolo (capitolo 6.1 dell'Allegato tecnico).

4. Il trattario o l'emittente acquisiscono per via telematica dal pubblico ufficiale il protesto o la constatazione equivalente ovvero il documento attestante la non protestabilità del titolo e lo inviano, sempre per via telematica, al negoziatore non oltre il quarto giorno lavorativo successivo all'acquisizione.

5. Il negoziatore conserva il protesto o la constatazione equivalente ovvero il documento attestante la non protestabilità del titolo in conformità ai criteri previsti dall'art. 4, comma 2 del Regolamento.

Art. 14.

Reti trasmissive

1. Le attività di trasmissione di cui agli articoli 12 e 13 del Regolamento vengono effettuate dagli intermediari e dai pubblici ufficiali mediante reti che abbiano almeno i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti nell'Allegato tecnico (capitolo 6.2) e siano in grado di assicurare che lo scambio delle informazioni avvenga nel rispetto dei limiti temporali normativamente previsti.

Sezione V

CONSEGNA DI DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONI ALLE AUTORITÀ

Art. 15.

Consegna di documentazione

1. Il negoziatore rilascia al portatore del titolo una sola volta:

a) una copia analogica dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi;

b) una copia analogica del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo, su cui è apposta una dichiarazione del negoziatore attestante la sua conformità all'originale informatico conservato nei propri archivi.

2. A richiesta degli aventi diritto, il negoziatore rilascia copie semplici, analogiche o informatiche, della sola immagine dell'assegno, dell'immagine dell'assegno con le informazioni relative al mancato pagamento registrate ai sensi dell'art. 5, comma 1 del Regolamento, del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo.

Art. 16.

Comunicazioni alle autorità

1. Restano ferme le modalità di comunicazione alle autorità nonché ai pubblici ufficiali e alla Banca d'Italia, rivenienti da altre disposizioni di legge o regolamentari che riguardino i titoli e le attività di cui al Regolamento.

Sezione VI

ESTERNALIZZAZIONE

Art. 17.

Terze parti

1. Nel rispetto della vigente normativa in tema di esternalizzazione, nonché di quanto previsto nel Regolamento e nell'Allegato tecnico (capitolo 7), gli intermediari possono delegare a terze parti:

a) le attività materiali di generazione dell'immagine dell'assegno;

b) la presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno;

c) la comunicazione di mancato pagamento;

d) la trasmissione dei dati ai fini della levata del protesto o della constatazione equivalente in via telematica;

e) la conservazione dell'immagine dell'assegno;

f) la conservazione del protesto o della constatazione equivalente ovvero del documento attestante la non protestabilità del titolo;

g) la registrazione su supporto informatico degli eventi relativi all'assegno;

h) la conservazione e la distruzione dei titoli cartacei.

2. Gli intermediari hanno la responsabilità delle attività esternalizzate e presidiano i rischi derivanti dall'esternalizzazione esercitando, fra l'altro, attività di controllo e mantenendo le competenze necessarie per una eventuale internalizzazione; essi documentano e approvano, ad un adeguato livello organizzativo coerente con la più complessiva politica aziendale, l'eventuale delega a soggetti terzi delle attività di cui al comma precedente.

Sezione VII

ENTRATA IN VIGORE

Art. 18.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2014, n. 205 gli operatori si adeguano alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente Regolamento entro 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Roma, 22 marzo 2016

Il Governatore: VISCO

ALLEGATO TECNICO

1. Generazione dell'immagine dell'assegno.

L'immagine dell'assegno è prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico generato abbia forma e contenuto identici a quelli del documento cartaceo da cui è tratto; ciò previo raffronto dei documenti, ovvero attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

L'immagine dell'assegno è generata in conformità a quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014 e nel rispetto di quanto precede con riferimento al *recto* e al *verso* del titolo; essa è memorizzata in un unico *file* in formato PDF/A, identificabile in modo univoco rispetto all'originale cartaceo. Con riferimento ai metadati minimi di cui all'art. 3, comma 9 del succitato decreto:

- l'identificativo univoco e persistente deve essere valorizzato con una stringa composta dalla sequenza codice ABI, carattere«_», codice CAB, carattere«_», numero dell'assegno;

- il riferimento temporale è la data e l'ora di generazione del documento con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC) in conformità a quanto previsto nell'Allegato 1 del decreto stesso;

- l'oggetto è valorizzato con la stringa «Copia per immagine dell'assegno»;

- il «nome» del soggetto che ha formato il documento è costituito dalla ragione sociale del negoziatore ovvero della terza parte a cui il negoziatore ha esternalizzato l'attività materiale di generazione dell'immagine dell'assegno; il «cognome» è la sequenza codice ABI, carattere«_», codice CAB del negoziatore, il «codice fiscale» è la partita I.V.A. del negoziatore ovvero della terza parte delegata;

- il destinatario è lasciato vuoto.

Nell'acquisizione dell'immagine dell'assegno dovrà essere garantita la migliore rispondenza del titolo all'originale cartaceo, in modo da poterne rilevare eventuali alterazioni e/o anomalie.

A tale proposito, di seguito si riportano le caratteristiche cui riferirsi:

- risoluzione minima = 200 DPI

- modalità di acquisizione = 256 toni di grigio o colore(1)

- compressione = jpeg

- formato di uscita = PDF/A

L'immagine acquisita deve garantire la leggibilità di tutte le informazioni contenute nell'assegno cartaceo.

Il processo di generazione dell'immagine dell'assegno deve assicurare che il titolo cartaceo venga utilizzato una sola volta per generare una sola immagine avente valore ai fini del Regolamento. In caso di errori materiali avvenuti in fase di acquisizione dell'immagine, il negoziatore procede alla generazione di una nuova immagine, non rilevando in alcun modo, ai fini del Regolamento, l'immagine precedentemente generata ed erroneamente acquisita.

Il documento informatico generato deve essere sottoscritto con firma digitale, ai sensi del capitolo 2 del presente Allegato e conservato ai sensi del successivo capitolo 3.

Al fine di assicurare l'immodificabilità e l'integrità dell'immagine dell'assegno in origine generata e certificata devono essere attuate tutte le misure di natura organizzativa e tecnologica volte a garantire che il documento sottoposto alla sottoscrizione con firma digitale corrisponda esattamente al titolo cartaceo originale da cui è tratto.

Il processo di generazione dell'immagine dell'assegno prevede, ove possibile, controlli atti a rilevare in via automatica eventuali anomalie del titolo cartaceo e degli elementi di sicurezza in esso inseriti.

2. Firma digitale.

I formati di firma digitale per la sottoscrizione da parte degli intermediari dei documenti informatici previsti nel Regolamento, inclusi quelli utilizzati per assicurarne la conformità all'originale cartaceo, sono gli stessi previsti dall'art. 21, comma 1 (formato di busta crittografica «CAdES») e comma 15 (formato di busta crittografica «PAdES») della deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009, emanata dal Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA, oggi AgID) e successive modifiche e integrazioni.

In fase di apposizione della firma digitale deve essere utilizzato l'algoritmo di *hashing* prescritto dalle norme di legge.(2)

Il processo di verifica della firma deve essere svolto secondo le modalità previste dalla normativa in materia. Il valore della firma digitale nel tempo è assicurato dalla conservazione sostitutiva (*cfr.* capitolo 3)(3)

Per la sottoscrizione mediante apposizione di firma digitale(4) e per la verifica della firma digitale, occorre utilizzare applicativi conformi alla normativa vigente (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2013 e successive modifiche e integrazioni).

In coerenza con quanto previsto dalla menzionata deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009, il certificato utilizzato dall'intermediario per gli scopi di cui al presente Regolamento deve contenere:

- nei campi *givenName* e *surname* rispettivamente il nome e il cognome del titolare del certificato e cioè il soggetto persona fisica in favore del quale l'intermediario chiede o autorizza il rilascio del certificato;

- nel campo *organizationName*, se applicabili, la ragione sociale o la denominazione e il codice identificativo dell'intermediario che ha richiesto o autorizzato il rilascio del certificato del titolare.

In particolare, nei casi di apposizione della firma digitale, al fine di attestare la conformità dell'immagine dell'assegno all'originale cartaceo, tale firma deve essere imputabile al negoziatore e deve essere apposta da un soggetto che per tale attività può impegnare il negoziatore stesso.

Nei casi di esternalizzazione, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, di attività per cui è richiesta l'apposizione della firma digitale, il certificato del titolare delegato deve contenere:

- nel campo *givenName* e *surname* i riferimenti della persona fisica cui viene delegata tale attività e quindi la titolarità del certificato;

- nel campo *organizationName* i riferimenti del delegante;

- nel campo *title* l'indicazione circa i poteri di rappresentanza del delegante in capo al titolare;

- nel campo *UserNotice* la formula «digitalizzazione assegni», al fine di definire il perimetro d'azione ed eventuali limitazioni d'uso del delegato.

Considerato che la fase di rilascio del certificato di firma così come quella della sospensione e della revoca della firma stessa dipendono non solo da situazioni e circostanze relative al titolare ma anche dalle vicende dei suoi poteri, gli intermediari devono, altresì, attuare procedure tecniche ed organizzative affinché le indicazioni dei poteri risultino con certezza all'atto dell'apposizione e della verifica della firma.

Ogni documento informatico sottoscritto con firma digitale deve, inoltre, essere privo di elementi attivi cioè di «macroistruzioni o codici eseguibili o altri elementi tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati»(5).

Nel caso di documento informatico sottoscritto con firma digitale contenente allegati anch'essi firmati digitalmente, la validità della firma digitale e i poteri del soggetto firmatario devono essere assicurati per il documento informatico e per ogni allegato.

---

(1) Le immagini dovranno rispettare i livelli cromatici degli originali da cui sono derivate; la profondità di bit dovrà essere tale da garantire la corrispondenza al colore dell'originale.

(2) Determinazione Commissariale n. 69/2010 (funzione di hash SHA-256) e successive modifiche e integrazioni.

(3) Il soggetto deputato alla conservazione dei documenti informatici nel tempo dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 62 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 febbraio 2013 e dovrà quindi associare un riferimento temporale opponibile a terzi che collochi la generazione delle firme digitali in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del relativo certificato qualificato. In particolare, per «riferimento temporale opponibile a terzi» si intende una marca temporale generata in conformità a quanto previsto all'art. 17 della deliberazione del CNIPA n. 45 del 21 maggio 2009.

(4) In conformità con la normativa vigente, la sottoscrizione dei documenti informatici previsti nel Regolamento può avvenire anche mediante apposizione di firma automatica digitale.

(5) Cfr. art. 4, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 febbraio 2013.

3. Conservazione ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.

Il sistema di conservazione del negoziatore deve gestire le seguenti tipologie di documenti informatici: «Immagine assegno», «Protesto/constatazione equivalente», «Documento di non protestabilità».

Il sistema di conservazione deve essere gestito almeno sulla base dei dati identificativi dell'assegno (codice ABI, CAB e numero assegno) e della tipologia del documento.

Le procedure di conservazione devono essere attivate tempestivamente quando:

- è stata attestata la conformità dell'immagine dell'assegno all'originale cartaceo mediante apposizione della firma digitale (Tipologia «Immagine assegno»);

- è stato ricevuto un protesto/constatazione equivalente (Tipologia «Protesto/constatazione equivalente»);

- è stato ricevuto un documento attestante la non protestabilità del titolo (Tipologia «Documento di non protestabilità»)(6).

Gli intermediari realizzano il sistema di conservazione con l'obiettivo di assicurare nel tempo i requisiti di integrità, autenticità, accessibilità, leggibilità, riproducibilità e disponibilità dei documenti informatici nonché delle informazioni conservate, anche in caso di eventi societari (quali ad es. fusioni, scissioni, ristrutturazioni) che interessino il negoziatore. La disponibilità dei documenti informatici e delle informazioni conservate va riferita agli aventi diritto e alle Autorità per obblighi rivenienti da disposizioni di legge o regolamentari.

Ai fini del processo di conservazione si deve ottemperare a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 3 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) del 13 novembre 2014 e successive modifiche e integrazioni.

Deve essere garantita, per il periodo di tempo stabilito dall'art. 4, comma 1 del Regolamento, la rintracciabilità e la leggibilità dei documenti informatici; in particolare, devono essere garantite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni almeno in relazione a codice ABI, CAB, numero assegno e tipologia di documento.

4. Registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.

Gli intermediari, ciascuno in relazione al proprio ruolo, devono registrare tempestivamente su supporto informatico, con modalità idonee a garantire la completezza, la correttezza, la non modificabilità, i dati e i documenti prodotti e/o utilizzati durante l'intero ciclo di vita dell'assegno. Deve essere altresì assicurata la registrazione delle operazioni di accesso, inserimento e modifica delle informazioni di cui sopra con misure adeguate ad attestarne l'immodificabilità.

Deve essere garantita la rintracciabilità e la leggibilità delle informazioni associate agli eventi caratterizzanti il ciclo di vita dell'assegno anche in caso di eventi societari (quali ad es. fusioni, scissioni, ristrutturazioni); in particolare, devono essere garantite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni almeno in relazione a codice ABI, CAB e numero assegno.

La Figura 1 descrive gli eventi caratterizzanti il ciclo di vita dell'assegno in forma elettronica attraverso il diagramma di stato.

Figura 1

Stato	Evento
Digitalizzato	Assegno scansionato e sottoscritto con firma digitale per copia conforme all'originale cartaceo
Presentato al Pagamento	Invio/Ricezione dell'assegno in formato elettronico dal negoziatore al trattario/emittente
Pagato	Avvenuto regolamento
Impagato	Invio/Ricezione del messaggio di notifica dell'impossibilità di pagare l'assegno da parte del trattario/emittente
Assegno Protestato	Ricezione dal pubblico ufficiale del documento attestante il protesto/constatazione equivalente e invio dello stesso
Assegno Non Protestabile	Ricezione dal pubblico ufficiale del documento attestante la non protestabilità del titolo e invio dello stesso
Consegnato	Consegna di documentazione al portatore del titolo ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Regolamento

(6) Devono essere trasferiti nel sistema di conservazione tutti i documenti attestanti la non protestabilità del titolo.

Tabella 1

5. Scambio dei dati di cui alla Sezione III del Regolamento.

5.1. Procedure per il trattamento in forma elettronica dell'assegno.

Le procedure utilizzate per il trattamento in forma elettronica dell'assegno devono consentire:

- la presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno al trattario/emittente attraverso l'invio di un flusso elettronico unico contenente:

a) i soli dati dell'assegno(7), per gli assegni bancari e postali di importo sino a 5.000 euro e per gli assegni circolari, i vaglia postali e i titoli speciali della Banca d'Italia, senza limiti di importo;

b) i dati(8) e l'immagine dell'assegno firmata digitalmente per gli assegni bancari e postali di importo superiore a 5.000 euro;

- l'eventuale richiesta del trattario/emittente al negoziatore della trasmissione dell'immagine dell'assegno sottoscritta con firma digitale e la relativa risposta(9);

- la comunicazione dell'eventuale esito dell'impossibilità di pagare il titolo.

Le suddette procedure devono inoltre consentire la comunicazione dell'esito di protesto/constatazione equivalente o dichiarazione di non protestabilità.

5.2. Caratteristiche delle reti trasmissive.

Le reti trasmissive utilizzate per lo scambio di flussi/messaggi connessi con la presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno devono essere caratterizzate da presidi tecnici e funzionali tali da garantire livelli operativi, di servizio e di sicurezza, almeno pari a quelli stabiliti dalla Convenzione Interbancaria per i Problemi dell'Automazione (CIPA) per il «Sistema per la trasmissione telematica di dati»(10), nonché la piena interoperabilità per il colloquio tra intermediari collegati a reti diverse.

6. Scambio dei dati di cui alla Sezione IV del Regolamento.

6.1 Informazioni minime scambiate tra le parti.

La documentazione trasmessa ai fini del protesto/constatazione equivalente deve contenere almeno la data di presentazione della richiesta di protesto/constatazione equivalente, i dati dell'assegno(11), i dati identificativi del negoziatore, la causale di rifiuto di pagamento(12), i dati identificativi dei soggetti da protestare, nonché ogni altra informazione prevista dalla normativa vigente.

Il protesto o la constatazione equivalente, ovvero il documento attestante la non protestabilità del titolo, sono documenti redatti su supporto digitale in un formato conforme alla normativa vigente (*cfr.* i citati decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014), sottoscritti con firma digitale dal pubblico ufficiale incaricato della levata del protesto o del rilascio della constatazione equivalente (*cfr.* la citata deliberazione n. 45 del 21 maggio 2009).

Con riferimento ai metadati minimi di cui all'art. 3, comma 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014(13), l'identificativo univoco e persistente del documento informatico attestante il rilascio del protesto/constatazione equivalente ovvero attestante la non protestabilità del titolo deve essere valorizzato con una stringa composta almeno dalla sequenza codice ABI, carattere«_», codice CAB, carattere«_», numero dell'assegno, carattere«_» e la data e ora di generazione nel formato aaaaMMgg_hh24mm(14).

I suddetti documenti informatici devono essere tali da preservare nel tempo l'apparenza visiva, indipendentemente dagli strumenti e sistemi usati per la creazione, memorizzazione e visualizzazione. In particolare tali documenti devono essere privi di elementi attivi cioè di «macroistruzioni o codici eseguibili o altri elementi, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati»(15).

Il documento informatico attestante la levata del protesto o della constatazione equivalente ovvero il documento informatico attestante la non protestabilità del titolo deve essere acquisito dal trattario/emittente, che ha l'obbligo di inviarlo al negoziatore non oltre il quarto giorno lavorativo successivo all'acquisizione.

6.2 Caratteristiche della trasmissione.

Ai fini del protesto o della constatazione equivalente, le comunicazioni tra trattario/emittente e pubblico ufficiale devono utilizzare protocolli sicuri in grado di garantire:

- la riservatezza delle informazioni scambiate in modo che ne sia consentita la leggibilità solo al destinatario;

- l'autenticazione del mittente e del destinatario in modo che ciascuno abbia certezza dell'identità dell'interlocutore;

- l'integrità del messaggio in modo che questo non sia manomesso durante la trasmissione.

Le reti trasmissive devono assicurare, oltre alla sicurezza del servizio offerto, adeguati livelli di affidabilità.

7. Esternalizzazione.

Gli intermediari valutano i profili di efficienza e i rischi connessi con il ricorso all'esternalizzazione delle attività di cui all'art. 17, comma 1 del Regolamento.

Qualora decidano di esternalizzare una o più attività a uno o più soggetti, gli intermediari devono precisare, per ciascuna delle attività esternalizzate, i servizi che saranno forniti da ciascuno di essi, assicurandosi che, per ciascuna attività, sussistano procedure tecniche e organizzative tali da garantire adeguati livelli di affidabilità, efficienza e sicurezza nonché, ove necessario, la sussistenza dei poteri di firma (*cfr.* capitolo 2).

Gli intermediari individuano i soggetti cui esternalizzare le predette attività in base a competenza, capacità e presenza delle eventuali autorizzazioni richieste dalla legge; essi verificano inoltre che tali requisiti sussistano nel tempo.

Il contratto di esternalizzazione deve prevedere almeno: i diritti, gli obblighi, le responsabilità dei contraenti; la disciplina dei livelli di servizio, gli strumenti per il monitoraggio delle attività esternalizzate e le clausole penali per il caso di mancato rispetto; la definizione di politiche, procedure e controlli formali per proteggere lo scambio d'informazioni (in formato elettronico o cartaceo) tra i contraenti, qualunque sia il mezzo di comunicazione utilizzato, garantendo sempre la riservatezza, l'integrità, l'autenticità e la tracciabilità delle informazioni scambiate; le modalità di trattamento delle informazioni cui accede il personale del soggetto al quale sono esternalizzate le attività nonché delle informazioni memorizzate e processate dai suoi sistemi informativi.

16A03287

(7) Cfr. articolo 8 del Regolamento.

(8) Cfr. articolo 8 del Regolamento.

(9) Il processo, che si attiva con la richiesta del trattario/emittente cui deve far seguito il negoziatore con l'invio dell'immagine, deve completarsi entro e non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.

(10) Cfr. documento «Sistema per la trasmissione telematica di dati – Requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza e standard di colloquio» redatto dalla CIPA (Convenzione Interbancaria per i Problemi dell'Automazione).

(11) Numero dell'assegno, conto corrente trassato, luogo e data di emissione, importo, trattario/emittente, piazza di pagamento.

(12) L'eventuale documentazione accessoria deve essere allegata alla richiesta di protesto/constatazione equivalente in un formato conforme alla normativa vigente (cfr. i citati decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2013 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2014).

(13) Indipendentemente dal formato prescelto, i metadati devono essere integrati nel documento.

(14) Con riferimento al Tempo Universale Coordinato (UTC).

(15) Cfr. articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 22 febbraio 2013.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla società Ossilazio S.r.l., in Pomezia.

Con il provvedimento n. aG - 11/2016 del 13 aprile 2016 è stata sospesa, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'Officina farmaceutica sita in Pomezia (RM), via delle Pesche n. 21, rilasciata alla società Ossilazio S.r.l.

16A03273

BANCA D'ITALIA

Cessazione della procedura di amministrazione straordinaria della «EstCapital SGR S.p.A.».

In data 31 marzo 2016, a seguito della nomina degli organi della liquidazione da parte dell'assemblea dei soci, che ha deliberato lo scioglimento anticipato e la liquidazione volontaria della società, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria di EstCapital SGR S.p.A., con sede in Padova, disposta con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 maggio 2014 su proposta della Consob e sentita la Banca d'Italia.

16A03282

MINISTERO DELL'INTERNO

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005262/XVJ/CE/C 16 marzo 2016, i manufatti esplosivi di seguito indicati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nelle categorie dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione esplosivo: emulsione esplosiva «Emulex 1».

Numero certificato: 0589.EXP.3571/09.

Data certificato: 17 maggio 2010.

Numero ONU: 0241.

Classe di rischio: 1.1 D.

Categoria P.S.: II.

Denominazione esplosivo: emulsione esplosiva «Emulex 2».

Numero certificato: 0589.EXP.3632/09.

Data certificato: 20 aprile 2010.

Numero ONU: 0241.

Classe di rischio: 1.1 D.

Categoria P.S.: II.

Denominazione esplosivo emulsione esplosiva «Emulex 2 Plus».

Numero certificato: 0589.EXP.2645/09.

Data certificato: 6.01.2011.

Numero ONU: 0241.

Classe di rischio: 1.1 D.

Categoria P.S.: II.

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi la sig.ra Marani Renata titolare, in nome e per conto della «Società Italiana Esplosivi S.r.l.», della licenza ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. per il deposito sito in località località Case Moretti - Narni (Tr), ha prodotto gli attestati «CE del Tipo» rilasciati dall'Organismo Notificato «BAM» (Germania) su richiesta della Austin Powder GmbH - Weißenbach 16 8813 St. Lambrecht Austria. Da tali certificati risulta che i citati esplosivi sono prodotti presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A03275

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004202/XVJ/CE/C del 16 marzo 2016, i manufatti esplosivi di seguito indicati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, anche con la nuova denominazione come sotto indicato:

Denominazione esplosivo: «Premex 3300», nuova denominazione alternativa «Riohit HE».

Integrazione 1: al certificato BAM n. 0589.EXP.2416/02.

Data integrazione: 3 novembre 2015.

Denominazione Esplosivo: «Premex 3700», nuova denominazione alternativa «Riohit XE»

Integrazione 2: al certificato BAM n. 0589.EXP.2417/02.

Data integrazione: 19 ottobre 2015.

Per i citati esplosivi, il sig. Ferrari Simone titolare, in nome e per conto della «Pravisani S.p.A.», della licenza per il deposito e la vendita di materiale esplosivo in località Borghetto - Valeggio sul Mincio (Vr), ha prodotto la sopraindicata documentazione, rilasciata su richiesta della Pravisani S.p.a. Via Mazzini n. 16 33100 (UD).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A03276

Classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005260/XVJ/CE/C del 16 marzo 2016, i manufatti esplosivi di seguito riportati sono classificati, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione esplosivo: polvere senza fumo «GSB 146».

Numero certificato: LOM 15 EXP 5075.

Data certificato: 9 aprile 2015.

Numero ONU: 0161.

Classe di rischio: 1.3 C.

Categoria P.S.: I.

Denominazione esplosivo: polvere senza fumo «GDB 111».

Numero certificato: LOM 14 EXP 5020.

Data certificato: 10 febbraio 2014.

Numero ONU: 0161.

Classe di rischio: 1.3 C.

Categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio dei manufatti esplosivi deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 16 dicembre 2008, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per i citati esplosivi il sig. Ferrari Simone titolare, in nome e per conto della «Pravisani S.p.A.», della licenza per il deposito e la vendita di materiale esplosivo in località Borghetto - Valeggio sul Mincio (Vr), ha prodotto gli attestati «E del tipo» rilasciati dall'Organismo Notificato «LOM» (Spagna) su richiesta della Expal System S.A., Av.da del Partenon 16 - 28042 Madrid. Da tali certificati risulta che i citati esplosivi sono prodotti presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A03277

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003732/XVJ(53) del 16 marzo 2016, i manufatti esplodenti denominati:

«PB Davide 45 AP TG» (massa attiva g 55,00).

«PB Davide 45 AP V» (massa attiva g 55,00).

«PB Davide 45 AP R» (massa attiva g 55,00).

«PB Davide 45 AP PB» (massa attiva g 55,00).

«PB Davide 45 AP BK» (massa attiva g 55,00).

«PB Davide 45 AP P.Oro» (massa attiva g 55,00).

Sono riconosciuti, su istanza del sig. Benassi Giotto titolare, in nome e per conto della società: «Pirotecnica Benassi Cav. Vittorino snc» con sede in via Vergatello 9 - Castel d'Aiano (Bo), della licenza di fabbricazione e vendita di fuochi artificiali ex art. 47 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *g)*, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati direttamente dal fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda e non possono essere immessi sul mercato dell'Unione europea. Le etichette dei manufatti sopra elencati devono riportare anche la dicitura relativa a detta limitazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A03278

Classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005261/XVJ/CE/C del 16 marzo 2016, il manufatto esplosivo di seguito indicato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione esplosivo: polvere propellente «RS12 (PC 02435)».

Numero certificato: 0589.EXP.1220/14.

Data certificato: 30 luglio 2014.

Numero ONU: 0161.

Classe di rischio: 1.3 C.

Categoria P.S.: I.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Berti Luciano titolare, in nome e per conto della «Bignami S.p.A.», della licenza per il deposito di materiale esplosivo in località Ora (Bz), ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» (Germania) su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG - Niesenstraße 44, 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo è prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A03279

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001308/XVJ(53) del 16 marzo 2016, il manufatto esplodente denominato: «Rocket Motor Safety Ignition Device - EIS902» è riconosciuto su istanza del sig. Salvatore Spinosa, titolare delle licenze ex articoli 46, 47 e 28 T.U.L.P.S., in nome e per conto della società «AVIO S.p.a.», per la fabbricazione e la detenzione di manufatti esplosivi nello stabilimento sito in Colleferro (Rm), via Ariana Km 5,200, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella V categoria gruppo «B» dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A03280

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplodente

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/001199/XVJ(53) del 16 marzo 2016, il manufatto esplodente denominato: «Charge Flash Assy M0181-05-0003-R3 For Rocket Warhead FZ181» è riconosciuto su istanza del sig. Bauducco Francesco titolare, in nome e per conto della ditta «Panzera S.a.s. di Francesco Bauducco e C.» con fabbrica di fuochi artificiali in Carignano (TO), delle licenze ex articoli 28 e 47 T.U.L.P.S., ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e dell'art. 53 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico.

Tale prodotto è destinato esclusivamente ad impieghi militari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

16A03281

MINISTERO DELLA SALUTE

Rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva metsulfuron-metile a seguito della conferma della sua approvazione (Reg. UE n. 139/2016) e conseguente modifica dell'allegato del Reg. UE n. 540/2011.

Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il 30 giugno 2016 scade l'approvazione della sostanza attiva metsulfuron-metile.

Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalità previste dall'articolo 4 del reg. (UE) n. 1141/2010 è stata presentata una domanda di rinnovo, ritenuta completa dallo Stato membro relatore che, ha poi provveduto a valutare la relativa documentazione presentata, conforme all'articolo 9 del citato regolamento. Lo stesso Stato membro relatore ha quindi redatto una relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea.

L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva metsulfuron-metile soddisfa i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1107/2009 e la Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione.

Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva metsulfiiron-metile è stato quindi confermato fmo al 31 marzo 2023, alle condizioni riportate nell'allegato I al Reg. (UE) n. 139/2016 che si applicano a tutti i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva a decorrere dal 1° aprile 2016.

Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'articolo 43, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1107/2009, come stabilito dal Reg. (UE) n. 1141/2010.

Pertanto, entro tre mesi dal rinnovo dell'approvazione e dunque entro il 30 giugno 2016, per ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva metsulfuron-metile il titolare della registrazione è tenuto a presentare le informazioni di cui al paragrafo 2, dell'articolo 43, del reg. (CE) n. 1107/2009, pena la revoca automatica del prodotto stesso, a partire dal 1° luglio 2016. Il periodo di tolleranza, come previsto dall'articolo 46 del medesimo regolamento, non può essere superiore a sei mesi per la vendita e la distribuzione e a un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari revocati.

Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metsulfuron-metile, sono prorogate fino al 31 marzo 2023, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti.

È fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti i singoli prodotti fitosanitari.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle Imprese interessate, mentre sul portale del Ministero unitamente al comunicato sarà pubblicato l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.

16A03264

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dextroquillan 0.5 mg/ml soluzione iniettabile».

Estratto decreto n. 50 del 24 marzo 2016

Medicinale veterinario DEXTROQUILLAN 0.5 mg/ml soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: La società Fatro S.p.A. con sede in Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna) - Cod. Fisc. 01125080372.

Produttore responsabile rilascio lotti: Lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. Fatro S.p.A. con sede in Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 10 ml - A.I.C. n. 104875012.

Composizione:

1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo:

Dexmedetomidina cloridrato 0,5 mg pari a Dexmedetomidina 0,42 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nei cani e nei gatti per l'uso in procedure ed esami non invasivi, poco o moderatamente dolorosi, che richiedono immobilizzazione, sedazione e analgesia.

È indicato inoltre per la premedicazione prima dell'induzione e mantenimento dell'anestesia generale. Nei cani può essere usato nelle procedure mediche e negli interventi chirurgici minori, in associazione con butorfanolo, per indurre sedazione profonda e analgesia;

Tempi di attesa: Non pertinente.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo l'apertura del contenitore primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione.

La detenzione e la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03266

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dextroquillan 0.1 mg/ml soluzione iniettabile».

Estratto decreto n. 51 del 24 marzo 2016

Medicinale veterinario DEXTROQUILLAN 0.1 mg/ml soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: La società Fatro S.p.A. con sede in Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna) - Cod. Fisc. 01125080372.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Lo stabilimento della ditta titolare dell'A.I.C. Fatro S.p.A. con sede in Via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Flacone da 15 ml - A.I.C. n. 104874019.

Composizione:

1 ml di soluzione contiene:

Principio attivo:

Dexmedetomidina cloridrato 0,1 mg pari a Dexmedetomidina 0,08 mg.

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti;

Indicazioni terapeutiche: è indicato nei cani e nei gatti per l'uso in procedure ed esami non invasivi, poco o moderatamente dolorosi, che richiedono immobilizzazione, sedazione e analgesia.

È indicato inoltre per la premedicazione prima dell'induzione e mantenimento dell'anestesia generale. Nei cani può essere usato nelle procedure mediche e negli interventi chirurgici minori, in associazione con butorfanolo, per indurre sedazione profonda e analgesia.

Tempi di attesa: non pertinente;

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni.

dopo l'apertura del contenitore primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione:

La detenzione e la somministrazione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in triplice copia.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A03267

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Canergy 100 mg compresse per cani».

Estratto decreto n. 47 del 23 marzo 2016

Procedure decentrata n. UK/V/0542/001/DC - Procedura Europea n. UK/V/0542/001/IA/001/G.

Medicinale per uso veterinario: CANERGY 100 mg compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Le Vet. Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Paesi Bassi.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Artesan Pharma GmbH & Co KG, Wendlandstrasse 1, Luchow, 29439, Germania;

Lelypharma B.V., Zuiveringweg 42, 8243 PZ Lelystad, The Netherlands.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Canergy 100 mg compresse per cani:

scatola con 4 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104767013;

scatola con 6 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104767025;

scatola con 10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104767037;

scatola con 25 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 104767049.

Composizione: Canergy 100 mg compresse per cani:

una compressa contiene: Principio attivo:

Propentofillina 100 mg;

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche:

Per il miglioramento della circolazione sanguigna periferica e celebrale;

Per il miglioramento dell'apatia, della letargia e del comportamento in generale del cane.

Tempi di attesa: non pertinente.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità delle compresse divise dopo prima apertura del confezionamento primario: 4 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A03268

Autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Gutal 1000 mg/g per suinetti».

Estratto decreto n. 49 del 24 marzo 2016

Procedura decentrata n. UK/V/0501/001/DC.

Premiscela per alimenti medicamentosi GUTAL 1000 mg/g per suinetti.

Titolare A.I.C.: La società Huvepharma NV, Uitbreidingstraat 80 - 2600 Anversa - Belgio.

Produttore responsabile rilascio lotti:

Lo stabilimento Biovet JSC, 39, Petar Rakov Street – 4550 Peshtera – Bulgaria.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 5 Kg – A.I.C. n. 104648011;

sacco da 20 Kg – A.I.C. n. 104648023.

Composizione: 1 g contiene:

Principio attivo: Ossido di zinco 1000 mg (pari a Zinco 803.4 *mg)*;

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suinetti (suinetti svezzati).

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione delle diarree post svezzamento.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi;

dopo inserimento nel mangime secco o nel mangime pellettato: 3 mesi.

Tempi di attesa:

Carne e visceri: 28 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

16A03269

Rinnovo delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva iprovalicarb a seguito della conferma della sua approvazione (Reg. UE n. 147/2016) e conseguente modifica dell'allegato del Reg. UE n. 540/2011.

Secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato del regolamento (UE) n. 540/2011, il 30 giugno 2016 scade l'approvazione della sostanza attiva Iprovalicarb.

Per tale sostanza attiva, entro i termini e secondo le modalità previste dall'art. 4 del reg. (UE) n. 1141/2010 è stata presentata una domanda di rinnovo, ritenuta completa dallo Stato membro relatore che, ha poi provveduto a valutare la relativa documentazione presentata, conforme all'art. 9 del citato regolamento. Lo stesso Stato membro relatore ha quindi redatto una relazione di valutazione, trasmessa sia all'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) che alla Commissione europea.

L'EFSA ha successivamente comunicato alla Commissione europea le sue conclusioni confermando che la sostanza attiva Iprovalicarb soddisfa i criteri di approvazione di cui all'art. 4 del reg. (CE) n. 1107/2009 e la Commissione europea, sulla base di dette conclusioni, ha presentato al Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti ed i mangimi il progetto di rapporto di riesame per la sostanza attiva in questione.

Il rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva Iprovalicarb è stato quindi confermato fino al 31 marzo 2031, alle condizioni riportate nell'allegato I al Reg. (UE) n. 147/2016 che si applicano a tutti i prodotti fitosanitari a base di detta sostanza attiva a decorrere dal 1° aprile 2016.

Per la procedura relativa al rinnovo dell'autorizzazione dei relativi prodotti fitosanitari si rimanda all'art. 43, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1107/2009, come stabilito dal Reg. (UE) n. 1141/2010.

Pertanto, entro tre mesi dal rinnovo dell'approvazione e dunque entro il 30 giugno 2016, per ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente la sostanza attiva Iprovalicarb il titolare della registrazione è tenuto a presentare le informazioni di cui al paragrafo 2, dell'art. 43, del reg. (CE) n. 1107/2009, pena la revoca automatica del prodotto stesso, a partire dal 1° luglio 2016. Il periodo di tolleranza, come previsto dall'art. 46 del medesimo regolamento, non può essere superiore a sei mesi per la vendita e la distribuzione e a un ulteriore anno al massimo per lo smaltimento, l'immagazzinamento e l'uso delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari revocati.

Ciò premesso, al fine di assicurare la continuità delle registrazioni (commercializzazione ed impiego), nelle more della procedura di adeguamento, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Iprovalicarb, sono prorogate fino al 31 marzo 2031, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti.

È fatto, comunque, salvo ogni eventuale e successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti i singoli prodotti fitosanitari.

Il presente comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle imprese interessate, mentre sul portale del Ministero unitamente al comunicato sarà pubblicato l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.

16A03272

SOCIETÀ ITALIANA AUTORI ED EDITORI

Elenco degli autori che non hanno rivendicato il proprio diritto di seguito - pubblicazione semestrale ex art. 47 del Regolamento per l'esecuzione della legge n. 633/41, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/07.

La S.I.A.E. pubblica l'elenco degli autori per i quali non è stato ancora rivendicato il diritto di seguito e/o le cui posizioni non sono ancora perfezionate. Trattasi del diritto, riconosciuto all'autore ed ai suoi aventi causa, a percepire un compenso calcolato in percentuale sul prezzo delle vendite delle opere d'arte, concluse grazie all'intervento di «professionisti del mercato».

Gli autori il cui nominativo è presente nell'elenco — o i loro aventi causa — sono tenuti a contattare gli Uffici S.I.A.E. - Sezione OLAF - Viale della Letteratura 30, 00144 Roma - per far valere il proprio diritto a norma di legge avvalendosi della modulistica già presente sul sito istituzionale dell'Ente (http://www.siae.it).

AALDERS STEVEN
ABRATE ANGELO
ADELE RODER + KERSTIN BRATSCH
ADNAN ETHEL
ADRIANO DI SPILIMBERGO
AGOSTINI EDOER
ALBANESE MARISA
ALCARAZ JORDI
ALEXANDROVICH BENOIS NICOLA
ALLAVENA MICHELE
ALLOATI ADRIANO
ALTAMIRA ADRIANO
AMADIO GIUSEPPE
AMBITO DI FALCIATORE FILIPPO
AMORELLI ALFONSO
ANDERSON MELVIN
ANGI ALEX
ANNALU
ANONIMO
ANSELMI FABIO
ANSELMI FRANCO
ANZIL
ANZINGER SIEGFRIED
APPELT DIETER
ARDISSONE YOLANDE
ARIE
ARIGLIANO GIUSEPPE
ARMANI ERNESTO GIULIANO
ARMENI GUIDO
ARMODIO
ARNEGGER ALOIS
ARP JEAN
ARPS GESINE
ARRIGONI LUIGI
ASCO FRANCO
ASSETTO FRANCO
ASTOLFI LUCIANO
ATZA ANTONIO
ATZORI DIEGO
AVALLE FILIPPO
AVANESSIAN ALFONSO
AVENALI MARCELLO
AZZARONI GIORGIO
BACCI EDMONDO
BACCIO MARIA BACCI
BADURA MICHAEL
BAER MONICA
BALDASSINI CARLO
BALDASSINI GUGLIELMO
BALDESSARI GUIDO
BALDESSARI ROBERTO MARCELLO (IRAS)
BALESTRIERI LIONELLO
BALKA MIROSLAW
BALLA ELICA
BALTHAZAR ROSE WILLIAM
BANCHIERI GIUSEPPE
BARABINO ANGELO
BARABINO ARMANDO
BARACCHINI CAPUTI ADRIANO
BARAN TOMEK
BARBAGALLO ORESTE
BARBARO SAVERIO
BARBIERI ALESSANDRO
BARBIERI CONTARDO
BARBIERI OSVALDO
BARCLAY PER
BARDELLI ADEMARO
BARDETTI GIACINTO
BARGELLI AUGUSTO
BARGONI GIANCARLO
BARILLI LATINO
BAROVIER ERCOLE
BARTELS HERMANN
BARTOLI NATINGUERRA AMERIGO
BARTOLINI UBALDO
BARUFFI ANDREA
BARZAGLI & TOXIC
BASALDELLA MIRKO
BASSANO LUIGI
BASSIRI BIZHAN
BATTAGLIA CARLO
BATTAINI RINO GASPARE
BAUER MARC
BECCHINA GIOVANNI
BECHERI EMANUELE
BEDINI MARIA CARLA
BEKSINSKI ZDZISLAW
BELARDINELLI SILVANO
BELCASTRO ALFREDO
BELTRAME ACHILLE
BEMPORAD FRANCO
BENEDETTO ENZO
BENETTON SIMON
BENTIVOGLIO CESARE
BEPI ROMAGNONI
BERALDO FRANCO
BERENGO GARDIN GIANNI
BERGOLLI ALDO
BERMAN EUGENE G.
BERNARDI ROMOLO
BERNARDINI CARLO
BERNARDONI PINUCCIA
BERNASCONI UGO
BERRESHEIM TIM
BERRINO MARIO
BERTELLI RENATO
BERTI ANTONIO
BERTI VINICIO
BERTOCCI CARLO
BERTOZZI MARIO
BETTI MAURO
BETTINELLI MARIO GIUSEPPE
BETTOLO LEONARDO
BIAGI GIUSEPPE
BIAGI MATTIA
BIAGINI ALFREDO
BIANCHI ANTONIO
BIANCINI ANGELO
BIASI-CHIGGIO-COSTA-LANDI-MASSIRONI
BIASIUCCI ANTONIO
BICCHI SILVIO
BIENAIME FRANCESCO
BIETTI ARTURO
BIGAS LUNA JUAN JOSE
BIGLIONE ANNIBALE
BIONDA MARIO
BIONDI MORENO
BISANZIO ANDREA
BITZER MATTHIAS
BLANK IRMA
BLOC ANDRE'
BLOCH MAYA
BOCCACCI MARCELLO
BOCCALATTE PIETRO ANACLETO
BOCCHETTI GAETANO
BOCCHI AMEDEO
BOCCHINI FRANCESCO
BODINI FLORIANO
BOEHM ARMIN
BOETTO GIULIO
BOGGIO SELLA MARCO
BOGONI ADRIANO
BOGONI FRANCO
BOHEM ARMIN
BOHM ARIELA
BOIRY CAMILLE
BOLAFFI NICOLA
BOLANO ITALO
BOLOGNESI MARCO
BONALDI FEDERICO
BONAMINI EROS
BONANNI CLAUDIO
BONAVIA CARLO

BONECHI LORENZO
BONETTI FRANCO
BONETTI UBERTO
BONFANTI ARTURO
BONFANTI MAURIZIO
BONGIOVANNI RADICE RENZO
BONIVENTO EUGENIO
BONOMI CORRADO
BONOMI CARLO
BORDONI ENRICO
BORGHI ENRICA
BORGHI PAOLO GIUSEPPE
BORGIA GIANCARLO
BORRA POMPEO
BORTOLOSSI WALTER
BORTOLOTTI TIMO
BORTOLUZZI FERRUCCIO
BOSIA AGOSTINO
BOSISIO FRANCO
BOSWELL JASSIE
BOTO MARTHA
BOTTA GREGORIO
BOTTO & BRUNO BOTTO GIANFRANCO E BRUNO ROBERTA
BOUNAN CHARLY
BOUVARD ANTOINE
BOZZALLA GIUSEPPE
BOZZANO GUGLIELMO
BOZZOLA ANGELO
BRANCACCIO GIOVANNI
BRANDO ANGELO
BRAQUE GEORGES
BRATSCH KERSTIN
BRESCIANI ANTONIO
BRESCIANINI ANGELO
BRIANTE EZELINO
BRIGNOLI LUIGI
BROGGI MARIO
BROGGINI LUIGI
BROGLIO EDITA
BROMBO ANGELO
BRONSTEIN PABLO
BRUNELLESCHI UMBERTO
BRUNET CONTRERAS
BRUNETT FERNANDA
BRUNO XAVIER
BRUS GUNTER
BRUSCIA FRANCESCO
BUCCELLA DANILO
BUCCI ANSELMO
BURTIN MARCEL
BUSSU FRANCO
CABRAS CESARE
CACCAVALE GIUSEPPE
CACCIANIGA CARLO
CACCIOLA ENZO
CACCIONI LUCA
CADORIN GUIDO
CAGLI CORRADO
CAGLIANI LUIGI
CALDERARA ANTONIO
CALDERINI LUIGI
CALLEGARI MATTEO
CALVI GREGORIO
CAMINITI ALEX
CAMPAGNARI OTTORINO
CAMPAJOLA FRANCESCO
CAMPANELLA FABRIZIO
CAMPEGGI SILVANO
CAMPESAN SARA
CAMPESTRINI ALCIDE ERNESTO
CAMPUS GIOVANNI
CANAVACCIUOLO MAURIZIO
CANCOGNI AGOSTINO
CANDELORO FRANCESCO
CANEGALLO SEXTO
CANEPA ANTON MARIO
CAPALDO RUBENS
CAPELLI MAURO
CAPELLINI SERGIO
CAPIZZANO ACHILLE
CAPOCCHINI UGO
CAPPA LEGORA GIOVANNI
CAPPELLO CARMELO
CAPUTO ULISSE
CARÀ UGO
CARAVAGGIO GIANNI
CARDENA FELIPE
CARELLI AUGUSTO
CARENA FELICE
CARGIOLLI CLAUDIO
CARGO IVAN
CARLO QUAGLIA
CARMIGNANI VIRGILIO
CARMONA BRIONES FERNANDO
CARNEVALE FULVIA
CAROSI GIUSEPPE
CARPANETTI ARNALDO
CARPI ALDO
CARROLI MIRTA
CARROLL LAWRENCE
CARSTEN HOLLER
CARTA GIUSEPPE
CARTA SEBASTIANO
CASADEI MACEO
CASARINI PINO
CASCELLA BASILIO
CASCIARO GIUSEPPE
CASELLI GIUSEPPE
CASENTINI MARCO
CASIMIRO JODI
CASONI AURELIA
CASSARA' PAOLO
CASSETTI MARINO
CASTEGNARO FELICE
CASTEL ROGER
CASTELLO ENRICO
CASTELVECCHI DINO
CATELANI ANTONIO
CATTI AURELIO
CAVAGLIERI MARIO
CAVALLI GIUSEPPE
CAVENAGO UMBERTO
CECCARELLI NERONE
CECCHERINI ENZO
CECCHINI VINCENZO
CECERE FRANCESCO
CELLI ITALO
CENEDESE GINO
CERACCHINI GISBERTO
CERNIGOJ AUGUSTO
CHAPLIN ELISABETH
CHECCHI ARTURO
CHERI ARMANDO
CHERSICLA BRUNO
CHERUBINI CARLO
CHERUBINI GIUSEPPE
CHIACCHIO FRANCESCO
CHIAPPELLI FRANCESCO
CHIERICOZZI ELVIO
CHIESI ANDREA
CHIESI GIORGIO
CHIMENTI PINO
CHIPARUS DEMETER H.
CIACELLI ARTURO
CIAM GIORGIO
CIARDO VINCENZO
CICCARINI CARMINE
CINELLO
CINQUE VINCENZO
CINTOLI CLAUDIO
CIOLINA GIOVANNI BATTISTA
CISINSKI VIVIANE
CIUSA ROMAGNA GIOVANNI
CLAUDUS RODOLFO
CLEMENTE JACK
COCCHI MARIO
COCEANI ANTONIO
COFFA ANDREA
COLLA ETTORE
COLLINA RAFFAELE
COLOMBOTTO ROSSO ENRICO
COLTRO DAVIDE
COMMOY PIERRE E BLANCHARD GILLES
COMOLLI LUIGI
CONCA LUCA
CONSADORI SILVIO
CONSIGLIO MARIO
CONSTANT ANTON
CONTI AUGUSTO
CONTINI CARLO
COPLANS JOHN
COPPEDE' CARLO
CORBELLI EDGARDO
CORNINI MARCO
CORREGGIA FRANCESCO
CORSI CARLO
COSTA TONI
COSTETTI GIOVANNI
CRESCI MARIO
CRIQUET FRANKY
CRISCONIO LUIGI
CROATTO BRUNO
CROCETTI VENANZO
CROMATICO
CURRY ROBERT FRANZ
CURTONI PINO
CZOK MARTA
D'AMATO GENNARO
D'ANGELO PIETRO
D'ANNA GIULIO
D'ANTINO NICOLA
DA BUSNAGO GIOVANNI

DAL CASTAGNE' ALBINO ARTURO
DALE FRANK
DALLA ZORZA CARLO
DAVANZO MARCO
DAVID ANDRE'
DAVOLI ANGELO
DE AMICIS CRISTOFORO
DE ANGELIS VITALIANO
DE BEIJER JASPER
DE CARO GIOVANNI
DE CAROLIS G.
DE COCK JAN
DE CONCILIIS ETTORE
DE CORSI NICOLAS
DE FELICE AURELIO
DE FRANCISCO PIETRO
DE FUSCO RENATO
DE GRADA RAFFAELE
DE LA MORA GABRIEL
DE LAZAREFF ALEXANDRA
DE LISIO ARMANDO
DE LUCA ARTURO
DE LUCCHI OTTORINO
DE LUCIA EDOARDO
DE LUIGI MARIO
DE MAGISTRIS SALVATORE
DE MARTINO GIOVANNI
DE NICOLA FRANCESCO
DE NISCO FAUSTO
DE POLI PAOLO
DE VITA LUCIANO
DE WITT ANTONY
DEL BON ANGELO
DELITALA MARIO
DELLA CROCE HOFMAN MARTINE
DELLA GAGGIA ANTONIO
DELLE MONACHE PAOLO
DELUIGI MARIO
DENNING GUY
DEODATO PINO
DEQUEL ORESTE
DESIATO GIUSEPPE
DESPOTOVIC NEBOJSA
DESSY STANIS
DEXEL WALTER
DI BELLO BRUNO
DI BOSSO RENATO
DI LUCIANO LUCIA
DI ROBILANT TRISTANO
DI SALVATORE NINO
DI VICCARO ANTONIO
DIMITRIOS GALANIS EMMANUEL
DINETTO LINO
DISCOVOLO ANTONIO
DIULGHEROFF NICOLAJ
DODERO PIETRO
DONGHI ANTONIO
DORFLES GILLO
DORMICE
DORNER HELMUT
DOZIO ANGELO
DUFY RAOUL
DUIJSENS GERDINE
DULBECCO GIAMPAOLO
DURHAM JIMMIE
DURINI GIULIO
DYBSKY EVGENI
EBENSPERGER HANS
ELEUTERI SERPIERI PAOLO
ELSTERMANN RAINER
EPAMINONDA HARIS
ERBEN ULRICH
ERWITT ELLIOTT
ESPOSITO ENZO
EVA AND FRANCO MATTES AKA 01.ORG
EVANGELISTI VALERIO
FABBI FABIO
FAILE
FALCHETTI ALBERTO
FALLANI MARCO
FALZONI GIULIO
FANARI ROBERTO
FANTINI DINO
FANTUZZI ELIANO
FARA LIBOR
FARALDO DIAMANTE
FARFA
FASCE GIANFRANCO
FAVAI GENNARO
FAVARO ANGELO
FEDERICI GINO
FEDERICO MICHELE
FEDI FERNANDA
FEGAROTTI GIUSEPPE EUGENIO
FELISARI ENRICO
FELISI MANUEL
FERAT SERGE
FEROCI SABINA
FERRARI BERTO
FERRARI ENEA
FERRARI TEODORO WOLF
FERRARI VINCENZO
FERRARIO LUIGI
FERRARIS SERAFINO
FERRARIS SEVERINO
FERRERO ALBERTO
FERRI ROBERTO
FERRO ITALO
FERRO SERGIO
FIGARI FILIPPO
FILIDEI ROLANDO
FILOCAMO LUIGI
FINI LEONOR
FINLAY IAN HAMILTON
FIORENTINO PAOLO
FIORESI
FIORESI STEFANO
FIORETTI LUIGI
FIRPO EDOARDO
FLAMM CHRISTIAN
FLORES MARK
FLORIS CARMELO
FOGLIATI PIERO
FOIS FOISO
FONTANA DANIELE
FORCELLA FRANCESCA
FORG GUNTHER
FORMICHETTI SILVIO
FORNARA CARLO
FOSCATO ROSSANO
FRACASSIO GAETANO
FRAI FELICITA
FRANCESCONI ANSELMO
FRANCESCONI LUCA
FRANCOLINO ANDREA
FRANI ETTORE
FRANZOSI GIOVANNI
FRATANTONIO SALVATORE
FRIEDL PETER
FRIGERI LANFRANCO
FRIGO GIULIO
FRISIA DONATO
FRISONI DAVIDE
FROSECCHI PAOLO
FUJIWARA SIMON
FUMAGALLI ANDREA
FUNI ACHILLE
FUSIWARA SIMON
GABELLONE GIUSEPPE
GAGLIARDO ALBERTO HELIOS
GAILLARD CYPRIEN
GALANTE FRANCESCO
GALANTE NICOLA
GALARDINI RENZO
GALGANI FILIPPO
GALLETTI GIORGIO
GALLETTI GUIDO
GALLIANI MICHELANGELO
GALVANI ANDREA
GALVANO ALBINO
GAMBAROFF NIKOLAS
GAMBINO MICHAEL
GAMBONE GUIDO
GARACCIONI ORESTE
GARAU AUGUSTO
GARAU SERGIO
GAREL PHILIPPE
GARELLI FRANCO
GARGANI ALFREDO UBALDO
GAROSIO OTTORINO
GARRIDO LECCA XIMENA
GASPARI LUCIANO
GASPARINI ALESSANDRA
GASTALDO LUCA
GASTEL MATTEO
GATTO SAVERIO
GAUDENZI PIETRO
GELMI ANNAMARIA
GENZKEN ISA
GEORGIEV BORIS
GEPPETTI MARCELLO
GERANZANI CORNELIO
GERARDENGHI BIGIO
GERBAUD ABEL
GERDA IRO GERDAGO
GERMANA' MIMMO
GHERMANDI QUINTO
GHIGLIA PAULO
GHINZANI ALBERTO
GIACOBBI ERNESTO
GIANATTASIO UGO
GIANNELLI ENRICO

GIANNONI MASSIMO
GIANPIETRO FABIO
GIARRIZZO MANLIO
GIGANTE ANTONIO
GIGLI LORENZO
GIGNOUS LORENZO
GILMOUR CHRISTOPHER WILLIAM
GIOLI LUIGI
GIOLI PAOLO
GIORDANO FELICE
GIOVANNONI ALESSANDRA
GIRARDI DANIELE
GIROSI FRANCO
GIUSBERTI ALESSANDRO
GIZZI MARCO
GLORIA ADELE
GOBBETTO NICOLA
GOETZ HENRI
GOLDANIGA DARIO
GONINI CLAUDIO
GONSCHIOR KUNO
GORBATOV KONSTANTIN IVANOVICH
GORDIGIANI EDUARDO
GORIN JEAN
GORNI GIUSEPPE
GRADY NAPOLEONE
GRANUCCI SANDRO
GRASSI MARCO
GRASSINO PAOLO
GRAZIANI CICCIO
GRECO LEONARDO
GRIMON GILLES
GRITTINI GIULIANO
GROSSI LUIGI
GROSSO ORLANDO
GUADAGNUCCI GIGI
GUAITA CARLO
GUASTI MARCELLO
GUENZI COSTANTINO
GUERRESCHI GIUSEPPE
GUERRESI PATRIZIA
GUERRIER VICTOR
GUERZONI FRANCO
GUI VITTORIO
GUILLOT BERNARD
GUSSONI VITTORIO
GUTOV DMITRY
HABICHER EDUARD
HAGEMANS PAUL
HAKA JANUSZ
HAKANSON HENRIK
HARDING ALEXIS
HASSAN FATHI
HAUDRESSY PASCAL
HEINS NO NAME
HENCZNE DEAK ADRIENNE
HERMANN ALBERT
HERMANN PAUL
HERVIAULT ANDRE
HOLWECK OSKAR
HUBER MICHAEL
HUGO PRATT + ALBERTO ONGARO + DINO BATTAGLIA
HUSNI-BEY ADELITA
IACURCI AGOSTINO

IMPERATORI FABIO
INNOCENTI CAMILLO
IROLLI VINCENZO
ISSUPOFF ALESSIO
IUDICE GIOVANNI
IULIANO ENRICO
J2L
JAKE AND DINOS CHAPMAN
JANAS PIOTR
JEAN ARNAVIELLE
JEFFREY NICHOLAS HARRY EDWARD
JODI
JODICE FRANCESCO
JONES JOE
JULIUS EVOLA
KAUFFMANN MASSIMO
KEES GOUDZWAARD
KELM ANNETTE
KEMENY ZOLTAN
KENNEDY HEIDI
KETTEMANN ERWIN
KIEN JOSEF
KIERNEK GIORGIO
KNORR KAREN
KNOWLES TIM
KOKOCINSKY ALESSANDER
KOLEHMAINEN OLA
KOPITZEVA MAYA
KOROMPAY GIOVANNI
KOSSUTH WOLFGANG ALEXANDER
KOULBAK VICTOR
KOVESKY GEZA
KRAWEN HENDRIK
KREGAR STANE
KRYSTUFEK ELKE
KSUTA MAXIM
KUBOTA MASATAKA
KUDRIASHOV IVAN ALEXEYEWICH
KUNST MILAN
KUPKA FRANTISEC
KURI GABRIEL
KUSMIROWSKI ROBERT
LA VACCARA FILIPPO
LAIB WOLFGANG
LAJ MARIA
LAMBERTINI MARISA
LANDI BRUNO
LANDOZZI LANDO
LASAGNI HYENA PAOLO
LAVAGNINO PIERLUIGI
LAVERI GIORGIO
LAVRENKO BORIS
LAZZARI BICE
LAZZERI LORENZO
LE CORBUSIER
LE DUC PIERRE YVES
LED
LEGER FERNAND
LENCI LUCA
LENTINI ROCCO
LEONE ROMOLO
LEPRI STANISLAO
LEVASTI FILLIDE
LEVERONE ADRIANO

LEVIER ADOLFO
LEVINI FELICE
LEYLAND SUSAN
LIETZMANN HANS
LIGABUE ANTONIO
LIMOUSE ROGER
LINARDI GIUSEPPE
LINDBERG PETER
LIPPI RAFFAELE
LO CASCIO FRANCO
LO GIUDICE MARCELLO
LOFFREDO SILVIO
LOMBARDI LUIGI
LONGO MACINI FRANCESCO
LONGOBARDI NINO
LONGONI BALDASSARRE
LOPEZ IVAN
LORENZEN JENS
LORENZL JOSEF
LUCARINI ADOLFO
LUCAS SANTO
LUCCHESI GIORGIO
LUDO
LUPERTZ MARKUS
LUPO ALESSANDRO
LUPORINI SANDRO
LUXARDO LAZZARO
LUZZATI EMANUELE
MAC
MAGARIL EUGENIA MARKOVNA
MAGGIONI PIERO
MAGLIANI BIAGIO
MAGNI GIUSEPPE
MAGNUS PLESSEN
MAGROTTI ERCOLE
MAMBRIANI ANGELO
MANAI PIERO
MANCA MAURO
MANELLI LUCIANA
MANGANELLI GIOVANNI
MANGONE FERNANDO ALFONSO
MANNUCCI CIPRIANO
MANZI SERGIO
MARAGLIANO FEDERICO
MARANDER SANNA
MARCHELLI MIRCO
MARCHIG GIANNINO
MARCHINI VITALIANO
MARCONI MARISA
MARCUCCI LUCIA
MARCUCCI MARIO
MARIANI ELIO
MARIANI MARCELLO
MARICONTI ANDREA
MARINI GIOVANNI
MARINO GIUSEPPE
MARIONI MONICA
MARMA RODOLFO
MAROTTA NICOLA
MARRA MAX
MARSIC CVETO
MARTENS MAX
MARTINELLI ONOFRIO
MARTINI ALBERTO

MARTINI QUINTO
MARUSIC ZIVKO
MAS SRL
MASCELLANI NORMA
MASINI V.
MASSANA DONPERE
MASTROIANNI DOMENICO
MASTROIANNI UMBERTO
MASUYAMA HIROYUKI
MATINO VITTORIO
MATTUCCI SERAFINO
MAUGERI CONCETTO
MAUGHAM DAPHNE
MAZZEI GIUSEPPE
MAZZIERI WALTER
MAZZOLARI UGO
MAZZONI GIUSEPPE
MAZZUCCHETTI FRANCO
MEERMAN BAS
MEIER HOLGER
MEJNERI GUIDO
MELCHIOTTI VALERIO
MELE PIETRO
MELIS MERCHIORRE
MELLI ROBERTO
MELLONE DARIO
MELONI GINO
MELONISKI DA VILLACIDRO
MENEGOZZO VASCO
MENEGUZZO TONI
MENENDEZ REBECCA
MERCADANTE BIAGIO
MERELLO AMEDEO
MERLO METELLO
MESSINA FRANCESCO
METZINGER JEAN
MEYER HARDING
MICHAJLOVIC SUETIN NICOLAJ
MICHAUX HENRY
MICHELACCI LUIGI
MIGLIORI NINO
MIGO
MILANI LUIGI
MILANI UMBERTO
MILESI ALESSANDRO
MILLAR BEATRIZ
MINASSIAN LEONE
MINERBI ARRIGO
MINGUZZI LUCIANO
MINIUCCHI AGAPITO
MINJUNG KIM
MINO ROSSO
MIRABELLA SABATINO
MIRANDA VITTORIO
MISSAGIA CLAUDIO
MISSIKA ADRIEN
MITRI ERNESTO
MOCCHIUTTI CESARE
MODOTTO ANGILOTTO
MOHOLY-NAGY LASZLO
MOISELET GABRIEL
MOISO GIORGIO
MOLLINO CARLO
MOLODKIN ANDREI
MOLTENI GIOVANNI
MONACHESI SANTE
MONDINI ALDO
MONNINI ALVARO
MONTANARINI LUIGI
MONTI CESARE
MONTI MAURIZIO
MONTI MICHELANGELO
MORANDIS GINO
MORANDO PIETRO
MORBIDUCCI PUBLIO
MORETTI FOGGIA MARIO
MORETTI GIACOMO
MORI MARISA
MORI NENO
MORMORELLI LUIGI
MORONI ADRIANO
MORZENTI NATALE
MOSCARDINI MARGHERITA
MOSCONI DAVIDE
MUCCHI TONO
MUCHE JAN
MÜLLER RICHARD
MURATORI AGOSTINO
MUSSIO MAGDALO
MUSSNER GUIDO
MUSSO CARLO
NAJJAR MICHAEL
NANNINI MATTEO
NAPOLETANO ANTONIO
NATTINI AMOS
NATTINO VITTORIO
NDIAYE DAGO OUSMANE
NDIAYE OUSMANE DAGO
NEGRI GRAZIANO
NEGRI MARIO
NEOGRADY LAZLO
NEVELSON LOUISE
NICOLINI GIOVANNI
NISTRI LORENZO
NIVOLA COSTANTINO
NOCI ARTURO
NOELQUI
NOTARI ROMANO
NOVATI MARCO
NOVELLO GIUSEPPE
OBERTO ANTONIO
OLIVA SIGFRIDO
OLIVARES JUAN
OLIVIERI LUCIO
OLIVOTTO GERMANO
OMICCIOLI GIOVANNI
OPPO CIPRIANO EFISIO
OPRANDI GIORGIO
ORNATI MARIO
ORRU' FRANCESCO
ORTEGA JOSE
ORTELLI GOTTARDO
ORTONA GIORGIO
OSBORNE OLIVER
OTTIERI TOMMASO
PACANOWSKI ANDREA
PACOUIL GEORGES
PAGAN LUIGI
PAGLIACCI ALDO
PAGOWSKA TERESA
PAINE ALWIN EDGAR
PAIVALANEN
PALADINI PIERO
PALANTI GIUSEPPE
PALAZZI BERNARDINO
PALAZZINI ANGELO
PALOSUO HANNU
PALTRINIERI ORESTE
PALUMBO CIRO
PANCRAZI LUCA
PANE GINA
PANNAGGI IVO
PANZA GIOVANNI
PAOLO DE CUARTO
PAOLUCCI ENRICO
PAPAS SILVIA
PARIS GUILLAUME
PARISI FABIANO
PARISOT ADRIANO
PARK EUN SUN
PARMIGIANI ALDO
PASCALI PINO
PASINI LAZZARO
PASQUALI FRANCESCA
PATELLA LUCA MARIA
PAULUCCI ENRICO
PAULUCCI GIORGIO DARIO
PAVAN ANGELO
PAZIENZA ANDREA
PELLIS JOHANNES NAPOLEON
PENDINI FULVIO
PENGO RENATO
PEREZ AUGUSTO
PERGOLA ROMOLO
PERI PETER
PERISSINOTTI LINO
PERNICE MANFRED
PERS ISABELLA
PERSICO MARIO
PERSLOJA MIROSLAV
PERSOLJA MIROSLAV
PERSOLJA VLADIMIR
PESA GIUSEPPE
PESCADOR LUCIA
PETRO' PAOLO
PETRUCCI CRISTIANO
PETTIBONE RICHARD
PEVERELLI CESARE
PEYRON GUIDO
PIACENZA PIETRO
PIACESI WALTER
PIALI STEFANO
PIANA FERDINANDO
PIATTI ANTONIO
PICKING JOHN
PICOLLO GIACOMO
PICOZZA PAOLO
PIEROTTI STEFANO
PIGATO ORAZIO
PILLITTU LUIGI
PILON VENO
PINA ALFREDO

PINK LUTKA
PINOT
PIOVACCARI LUCA
PIROVANO ANNALISA
PISCITELLI GIULIA
PISCITELLI PAOLO
PIVA GIANNI
PIVI LEONARDO
PIZZINATO ARMANDO
PIZZIRANI GUGLIELMO
PLANTEY MADALEINE
PLATNER KARL
PLUMCAKE
PODENZANA GERARDO
PODESTA' GIAMPIERO
POGLIAGHI LUDOVICO
POIRIER ANNE E PATRICK
POLI VIVALDO
POLIDORI FABIO
POLLONI SAVERIO
POMI ALESSANDRO
POMPA ADRIANO
POMPA GAETANO
PONGA LUCIA
PONTI PINO
PORZIONATO SILVIO
POSSENTINI MARIA LUCE
POSTAL UMBERTO
POVAKROFF SERGE
POZZO UGO
PRADA CARLO
PRATELLA FAUSTO
PREGNO ENZO
PRESTA SALVADOR
PRESTILEO ENZO
PRIGOV DIMITRY ALEXANDROVICH
PROSA ALFREDO
PROTTI ALFREDO
PULEO STEFANO
PULLI ELIO
PULZE GIOVANNI
QUAGLINO MASSIMO
QUARTI MARCHIO' ERNESTO
RACHELI SIMONE
RACHOWE NATHANIEL
RACKOWE NATHANIEL
RADCHENKO
RADCHENKO LUDMILLA
RAIMONDI ALDO
RAIMONDI MARIO
RAMBALDI EMANUELE
RAMBAUDI PIERO
RAMI TURADO NURIA
RAMPIN SAVERIO
RANUCCI LUCIO
REES DAN
REICH ADOLF
REIMONDO DAVID
REINA MIELA
REPOSSI GIOVANNI
RERO
RESCALLI DON ANGELO
RETNA
REVESZ IMRE
REVIGLIONE MARIO
REVILLA CARLOS
REYNA ANTONIO
RICCI DANTE
RICCI NOVARA GIOVANNI
RICCIARDI OSCAR
RICHTER HANS
RIGHETTI RENATO
RIGHI FEDERICO
RINAUDO MAURIZIO
RIVAROLI GIUSEPPE
RIZZI
RIZZO PIPPO
RIZZOLI GIOVANNI
RODOCANACHI STAMATY PAOLO
RODRIGUEZ LARRAIN EMILIO
ROMA ALESSANDRO
ROMAGNOLI GIOVANNI
ROMIEU SYLVIE
ROSSELL DANIELA
ROSSELLI NATALE
ROSSETTI BRIGITTA
ROSSI ALDO
ROSSI GINO
ROSSI RICCARDO
ROSSI UGO
ROSSI VANNI
ROSSINI ROMANO
ROTELLI NEREO MARCO
ROUBICKOVA MILUSE
ROVELLA ENZO
RUBBI MATTEO
RUBINO ANTONIO
RUBINSTEIN PATRICK
RUDOLPH KLAUDUS
RUECKRIEM ULRICH
RUEDA GERARDO
RUKREIM
RUMI DONNINO
RUMNEY RALFH
RUPERT SHRIVE
RUSSOLO LUIGI
SACCARDI LABORATORIO
SACCHETTI ENRICO
SACCOROTTI OSCAR
SACHERI GIUSEPPE
SALA JEAN
SALIETTI ALBERTO
SALINAS PABLO
SALIOLA ANTONIO
SALTI GIULIO
SALVADORI ALDO
SALVIATI GIOVANNI
SALVINI INNOCENTE
SALVUCCI BARBARA
SAMORE' MARCO
SAMPAIO DIM
SANGREGORIO GIANCARLO
SANTAGATA ANTONIO GIUSEPPE
SANTANELLI DIEGO
SANTOMASO STEFANO
SANZI DESIDERIO
SARNARI FRANCO
SARONI SERGIO
SARRI SERGIO
SARTINI ULISSE
SATOSHI HIROSE
SAVELLI ROBERTA
SAVINI MAURIZIO
SAVINOV GLEB
SBISA' CARLO
SCALCO GIORGIO
SCARPA CARLO
SCARPELLA LIVIO
SCHAFER ALBRECHT
SCHEDA STEFANO
SCHEIBL HUBERT
SCHIAFFINO ANTONIO
SCHLICHTER RUDOLF
SCHMID ALDO
SCHMIDT FRANZ
SCHUYFF PETER
SCHWARZKOGLER RUDOLF
SCHWEIZER RICCARDO
SCHWONTKOWSKI NORBERT
SCIACCA ANTONIO
SCIARAFFA ALESSANDRO
SCIASCIA
SCOCCHERA ALFREDO
SCORZELLI EUGENIO
SCOTTO DI LUZIO LORENZO
SCROPPO FILIPPO
SCUFFI MARCELLO
SECCHIAROLI TAZIO
SEIBEZZI FIORAVANTE
SELVA ATTILIO
SEMEGHINI PIO
SEMPREBON BRUNO
SERPAN JAROSLAV
SERRA ZANETTI PAOLA
SERRI ALFREDO
SÉRVULO ESMERALDO
SESIA GIOVANNI
SEVESO POMPILIO
SHISHKIN DASHA
SIDIBE MALICK
SIGNORETTO SILVANO
SILVA ROBERTA
SIMONDO PIERO
SIMONETTI GIANNI EMILIO
SIMONETTI GINO
SINGH ALEXANDRE
SIQUEIROS DAVID ALFANO
SIROTTI RAIMONDO
SISSI
SLIS PIERLUIGI
SOBRILE GIUSEPPE
SOCRATE CARLO
SOKOV LEONID
SOLARI GIOVANNI
SOLDATI MASSIMO
SOLENGHI GIUSEPPE
SOLERO PIO
SOLMI FEDERICO
SORESSI ALFREDO
SORGATO CHIARA
SORRENTINO DOMENICO
SPACAL LUIGI

SPADA C.
SPADINI ANDREA
SPAGNOLI RENATO
SPAZZALI LUCIANO
SPAZZAPAN LUIGI
SPAZZOLI VANNI
SPINOSA DOMENICO
SPRANZI ALESSANDRA
SPRINGOLO NINO
STAMPONE GIUSEPPE
STARLING SIMON
STERNEN MATEJ
STOLZ ALBERT
STRICCOLI CARLO
STULTUS DYALMA
SUGIYAMA ISAO
SUPERSTUDIO (PSEUDONIMO)
SURDI LUIGI
SVEDOMSKAJA ALEKSANDROVA ANNA
SWAN DOUGLAS
SWETLANA HEGER
SZAPOCZNIKOV ALINA
TAGLIABUE CARLO COSTANTINO
TAGLIAFERRI ROMANO
TAKIS VASSILLAKIS
TALLONE GUIDO
TAMBURI FRANCESCO
TANGUY YVES
TAPAYA RODEL
TARANTINI PIO
TARICCO MICHELE
TARQUINIO SERGIO
TATO
TAVAGNACCO GUIDO
TAVERNARI VITTORIO
TEIS EVGHENI
THEVENET RAIMOND
TICCI GIOVANNI
TILOCCA GAVINO
TIMMEL VITO
TIRONI DARIO
TKACEV ALEXSEJ
TOFFOLETTI PIER
TOGNI EDOARDO
TOMAINO GIULIANO
TOMBA CLETO
TOMBOLONI SANDRA
TOMMASI FERRONI RICCARDO
TOMMASI GIULIANO
TOPPI SERGIO
TORAL CRISTOBAL
TORO ATTILIO
TORRESINI ATTILIO
TORRIERI ELIO
TOZZI MARIO
TRAGLIO IRABELLA
TRAMONTI GUERRINO
TRAVERSI GUERRA LUISELLA
TRAVERSO ANTONIO
TRENTINI GUIDO
TREVERSI GUERRA LUISELLA
TREVI CLAUDIO
TROTTA ANNUNZIATINO
TROTTA ANTONIO
TRUBBIANI VALERIANO
TUDELA ARMANDO
TURAN SELIM
TURRELL JAMES
UGO ANTONIO
ULISSE
UMBERG GÜNTER
UNDICI GIUSEPPE
URSELLA ENRICO
USELLINI GIAN FILIPPO
VACCAI FRANCO
VAGLIERI GIUSTINO
VAGNETTI GIANNI
VALACCHI VASCO
VALAZZA ADOLF
VALENTINI NANNI
VALIER WILLY
VALSECCHI CARLO
VAN DER MERVE CAROLINA
VAN DER WALK JOHN
VAN EYCK VERONIKA
VANDENBRANDEN GUY
VANGELLI ANTONIO
VANIER CLAUDE
VARAGNOLO MARIO
VARVARO GIOVANNI
VASCELLARI NICO
VEDOVAMAZZEI
VEGGETTI LUIGI CHRISTOFER
VEJUI TORBJORN
VELA ZANETTI JOSE'
VELLANI MARCHI MARIO
VELLY JEAN PIERRE
VERBO
VERCELLI GIULIO ROMANO
VERDECCHIA CARLO
VERDI ALESSANDRO
VERI LAURO
VERLATO NICOLA
VERMI ARTURO
VERZETTI LIBERO
VIANELLO VINICIO
VIANI ALBERTO
VIAZZI ALESSANDRO
VILLALTA MARZI ESTEBAN
VIMERCATI FRANCO
VINOGRADOV & DUBOSSARSKY
VIOLA GIUSEPPE
VITALI ALBERTO
VITALI GIANCARLO
VITALIANO MARCHETTO
VITELLI LOLA
VIVARELLI JORIO
VIVIANI GIUSEPPE
VIVIANI VANNI
VOROBIEVA NADEZHDA
VUKOJE MAJA
WEBER KLAUS
WEINER LAWRENCE
WEISS WOJCIECH
WEST FRANZ
WILDER ANDRE'
WILDING LUDWIG
WILKES CATHY
WINIARSKI RYSZARD
WOLF FERRARI TEODORO
WOLF REMO
WOLFGANG SCHULZE WOLS ALFRED OTTO
WOLS OTTO
WOTRUBA FRITZ
WULZ MARION
YASUDA KAN
YUN JUNG SEO
ZAMBELETTI LUDOVICO
ZAMPETTI LUCA
ZANETTI ZILLA VETTORE
ZANGHI WILLIAM MARC
ZANIBONI SERGIO
ZANNI SERGIO
ZANONI LUCIANO
ZAPPINO MICHELE
ZAZZERI FRANCO
ZINELLI CARLO
ZIVERI ALBERTO
ZIZI SMAIL
ZORLINI OTTONE
ZORLO GILBERTO
ZUCCHERI LUIGI
ZUCCO DAVIDE
ZUCCOLI ORESTE
ZUFFI PIETRO

16A03285

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-100) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.